COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 35 def.

Bruxelles, 07.03.1994

94/0032 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo agli adattamenti del regime della pesca previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Conformemente all'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in particolare agli articoli 162 e 350, la Commissione ha adottato, in data 23 dicembre 1992, una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regime di adesione della Spagna e del Portogallo per il settore della pesca[1], di seguito denominata "Relazione 1992".

L'analisi dell'applicazione del regime definito dalle disposizioni dell'atto di adesione, esposta nella "Relazione 1992", rivela l'opportunità di procedere ad un adattamento del suddetto regime a decorrere dal 1° gennaio 1996.

In tale contesto, il 13 ottobre 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo agli adattamenti da introdurre nel regime considerato allo scopo di garantirne l'integrazione nel regime comune a partire dalla citata data del 1° gennaio 1996[2].

In occasione della sessione del dicembre 1993, il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole circa la proposta presentata dalla Commissione.

La relativa risoluzione suggerisce tuttavia alcuni emendamenti. La Commissione ha accettato di inserire nella propria proposta iniziale gli emendamenti 3, 5, 6 e 7, adattandone la forma per renderli consoni con il testo della proposta stessa; l'emendamento 8 è invece accolto nella forma indicata dal Parlamento europeo. La Commissione inserisce inoltre un nuovo considerando che tiene conto dell'emendamento 6. Gli aspetti interessati dagli emendamenti 3, 5, 6, 7 e 8 sono i seguenti:

- riferimento al rispetto dell'ordinamento comunitario e delle limitazioni in vigore in materia di accesso (terzo considerando - emendamento 3);

- introduzione di un quinto considerando (nuovo) che tiene adeguatamente conto del senso dell'emendamento 6, riguardante l'articolo 3, paragrafo 3, seconda parte (presa in considerazione delle specificità delle regioni marittime e delle esigenze delle popolazioni locali che dipendono dalla pesca e dalle industrie connesse);

- adozione delle misure comunitarie che stabiliscono le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e le limitazioni dei tassi di sfruttamento, ricorrendo a misure tecniche adeguate (articolo 3, paragrafo 2 - emendamento 5);

- applicazione dei principi generali della politica comune della pesca e dell'evoluzione delle possibilità di pesca rispetto ai livelli indicati dall'atto di adesione per quanto riguarda lo sforzo di pesca (articolo 3, paragrafo 3, prima parte - emendamento 6);

- introduzione di un (nuovo) articolo 4 riguardante le zone e le risorse comunitarie

---

(1) Documento SEC (92) 2340 def. del 23 dicembre 1992.

(2) Documento COM(32) 493 def. del 13 ottobre 1993.

diverse da quelle interessate dall'articolo 3, paragrafo 2 della proposta (emendamento 7);

- riferimenti alle licenze di pesca che le navi devono avere (articolo 4 emendamento 8).

La Commissione non ha invece accolto gli altri emendamenti in quanto:

- non fanno riferimento alle opportune basi giuridiche o non sono consoni con gli obiettivi della politica comune (secondo visto - emendamento 1; secondo visto bis [nuovo] - emendamento 2; articolo 4 bis [nuovo] emendamento 9); oppure

- reintroducono discriminazioni inaccettabili riferite alla bandiera (articolo 2 - emendamento 4); oppure

- tendono a conservare la zona denominata "Irish box", diversamente da quanto auspicato dalla Commissione e anche dal Consiglio, nelle conclusioni del giugno 1993 (articolo 1 bis [nuovo] - emendamento 10).

PROPOSTA MODIFICATA

DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo agli adattamenti del regime della pesca
previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

Il testo della proposta è modificato come di seguito indicato.

Terzo considerando

considerando che le nuove disposizioni devono favorire la piena integrazione della Spagna e del Portogallo nel sistema normativo generale della politica comune della pesca, con l'integrale rispetto dell'ordinamento comunitario, segnatamente delle limitazioni in vigore, e in particolare del principio della stabilità relativa, nonché delle deroghe al principio della libertà di accesso alle acque previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che, inoltre, tali adattamenti non possono dare luogo ad un aumento degli sforzi di pesca esistenti;

Quinto considerando (nuovo)

considerando che gli adeguamenti devono tener conto, caso per caso, delle condizioni geografiche, geomorfologiche e biologiche specifiche di ciascuna regione marittima della Comunità, per contribuire a una pesca responsabile e alla presa in considerazione dei bisogni specifici delle regioni in cui lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali dipende in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse;

Articolo 3, paragrafo 2

Entro al 31 dicembre 1995, il Consiglio adotta, conformemente alla procedura indicata all'articolo 43 del trattato e nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, misure comunitarie, con effetto dal 1° gennaio 1996, intese a stabilire le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e/o le limitazioni dei tassi di sfruttamento, mediante la fissazione delle possibilità di pesca in termini di volume delle catture e di sforzo di pesca autorizzati, nonché misure tecniche volte a favorire l'impiego di attrezzi e metodi di pesca selettivi.

Articolo 3, paragrafo 3

Nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, in particolare quello della stabilità relativa, l'applicazione degli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 deve tenere conto, caso per caso, dell'evoluzione delle possibilità di pesca, senza che siano oltrepassati i livelli dello sforzo di pesca stabiliti dagli articoli 158, 160, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione.

Articolo 4 (nuovo)

Per le zone e le risorse comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 3, eccettuate quelle che al 31 dicembre 1993 sono soggette a limitazioni quantitative delle catture, il Consiglio adotta, nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso, comprese le limitazioni dei tassi di sfruttamento, tenendo conto delle attività di pesca in un periodo recente e rappresentativo.

Articolo 5 (ex articolo 4)

Tutte le navi della Comunità autorizzate ad esercitare attività di pesca nei fondali il cui tasso di sfruttamento è limitato a norma degli articoli 3 e 4 devono essere in possesso di una licenza di pesca rilasciata e gestita dallo Stato membro di bandiera, nella quale sono indicate le condizioni di accesso ai suddetti fondali.

ISSN 0254-1505

COM(94) 35 def.

DOCUMENTI

IT **03**

N. di catalogo : CB-CO-94-042-IT-C

ISBN 92-77-65076-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo